

C. contro Italia - Prima sezione - 31 agosto 2023 (ricorso n. 47196/21).

Diritto alla vita privata e familiare – Minore nata da gestazione per altri – Mancata trascrizione dell’atto di nascita straniero in Italia – Violazione del diritto della minore rispetto al riconoscimento del legame con il padre naturale (art. 8 CEDU) – Sussiste.

Diritto alla vita privata e familiare – Minore nata da gestazione per altri – Mancata trascrizione dell’atto di nascita straniero in Italia – Violazione del diritto della minore rispetto al riconoscimento del legame con la madre d’intenzione (art. 8 CEDU) – Non sussiste.

Viola il diritto della minore nata all’estero da gestazione per altri la complessiva condotta delle autorità italiane che non consente la trascrizione dell’atto di nascita straniero e l’identificazione come genitore del padre naturale.

Non viola il diritto della minore nata all’estero da gestazione per altri la complessiva condotta delle autorità italiane che non consente la trascrizione dell’atto di nascita straniero e l’identificazione come genitore della madre d’intenzione.

Fatto. Il ricorso alla Corte EDU è presentato da C. per il tramite di L. B. (suo padre naturale) e E.A.M. (sua madre d’intenzione). La bambina era nata a seguito di un contratto di gestazione per altri (GPA) in Ucraina. L’ovulo era stato donato da una donna che ha conservato l’anonimato e la gestante aveva partorito nell’agosto 2019. Le autorità ucraine avevano formato un atto di nascita (che dava conto delle modalità della nascita, *n.d.r.*).

Il 16 settembre 2019, L. B. e E. A. M. avevano fatto istanza all’ufficiale dello stato civile di Vicenza di trascrivere l’atto di nascita ucraino ma ne avevano riportato un rifiuto, a motivo che l’atto medesimo doveva considerarsi contrario all’ordine pubblico. Gli istanti – allora – avevano, all’inizio del 2020, fatto ricorso al tribunale civile, onde ottenerne l’ordine di trascrizione dell’atto di nascita ucraino o, in subordine, l’iscrizione della bambina all’anagrafe con l’indicazione del solo padre biologico. Il pubblico ministero aveva chiesto il rigetto della domanda principale e l’accoglimento della subordinata (v. nn. 2-7 della sentenza). Viceversa, il 16 marzo 2020, il tribunale veneto aveva rigettato entrambe le domande, con la motivazione che l’interesse del minore non poteva considerarsi un viatico per eludere il divieto della gestazione per altri vigente nel nostro ordinamento.

Indi, la coppia aveva interposto appello, limitandosi a far valere la domanda subordinata, ma – nonostante che, anche in questo caso, il pubblico ministero avesse espresso un avviso favorevole all’accoglimento - la corte d’appello aveva rigettato il gravame, sulla base del ragionamento formale che l’effetto devolutivo non poteva riguardare solo la subordinata, laddove il ricorso iniziale aveva riguardato la trascrizione integrale dell’atto straniero. L.B. e E.A.M. avevano allora tentato di cambiare residenza e chiedere l’iscrizione della nascita della bambina con la sola indicazione del padre naturale ma anche in questo caso ne avevano riportato un diniego.

Diritto. La Corte (Prima sezione, in composizione completa) svolge – come di consueto – una ricognizione del diritto vigente nel nostro ordinamento e dei documenti giuridici internazionali, cui i vari Paesi sottoscrittori generalmente si ispirano.

Ne conclude che nel nostro ordinamento – a mente della legge n. 40 del 2004 – la gestazione per altri è vietata; e, tuttavia, il quadro giurisprudenziale è più mobile, giacché la Cassazione è orientata a riconoscere nell’adozione in casi particolari, di cui all’art. 44 della legge n. 184 del 1983, il modo per assicurare stabilità al rapporto tra un genitore d’intenzione (etero od omosessuale) e un minore nato dalla GPA. La Corte EDU prende anche atto del contenuto delle sentenze della Corte costituzionale nn. 33 del 2021¹ e 79 del 2022, con cui – rispettivamente – è stata dichiarata inammissibile la questione inerente al divieto di trascrivere l’atto straniero attestante la nascita da GPA; e fondata la questione di legittimità dell’art. 55 della citata legge n. 184 del 1983, che stabiliva (attraverso il rinvio all’art. 300 c.c.) che dall’adozione in casi particolari (art. 44 menzionato) non derivassero legami tra l’adottato e i parenti dell’adottante².

Il caso di specie – forse - non involge tutte le problematiche squadernate dalla casistica italiana. Qui si era trattato di una domanda di iscrizione della bambina con indicazione del padre biologico, che le autorità amministrative e giurisdizionali italiane avevano formalisticamente rigettato, nonostante che il pubblico ministero avesse dato parere favorevole (v. nn. 63-67 della sentenza). Ciò aveva determinato un pregiudizio per la bambina, che non si era vista riconoscere né la paternità naturale, né la maternità d’intenzione, né ancora la cittadinanza italiana (v. n. 33).

La Corte ribadisce quanto già affermato in altre pronunzie (v. per esempio *Mennesson c. Francia* del 2014 e – sul medesimo caso concreto - il parere consultivo della *Grande Chambre* P16-2018-001 del 10 aprile 2019), per cui occorre distinguere il diritto alla vita privata e familiare (art. 8 CEDU) dei genitori d’intenzione da quello del minore nato dalla GPA.

Mentre il primo è soggetto alle restrizioni che gli Stati membri possono legittimamente imporre nell’esercizio della discrezionalità legislativa nazionale, viceversa il secondo deve essere oggetto di valutazioni molto più attente. Al proposito, grava sugli Stati sottoscrittori l’obbligo positivo di far sì che, per il minore, l’incertezza giuridica derivante dalla mancata trascrizione dell’atto di nascita duri il meno possibile. Alla Corte EDU spetta dunque di verificare che le modalità di legge del Paese interessato – volte a rimuovere qualsiasi incertezza sulla filiazione – siano celeri ed efficaci (n. 60). Da questo punto di vista, la procedura complessiva patita dalla minore in relazione al riconoscimento della paternità naturale non è stata né celere né efficace, tanto che al momento di presentare ricorso la bambina non aveva un padre anagrafico né alcuna cittadinanza. Di qui la violazione dell’art. 8 CEDU e la condanna dell’Italia al pagamento di 15 mila euro per danni morali, oltre che circa 9 mila euro di spese.

Al contrario, quanto all’invocata violazione dell’art. 8 CEDU con riferimento al mancato riconoscimento della maternità d’intenzione, la Prima sezione non condivide l’impostazione del ricorso. Per questo aspetto, essa ritiene che l’ordinamento italiano – nel consentire l’adozione ai sensi del citato art. 44 – offra un mezzo sufficiente per garantire il vincolo familiare tra la donna e la bambina. Di qui la pronuncia di non violazione.

¹ Su cui v. il *Quaderno n. 17* (2020, pag. 76).

² Per una panoramica su questi argomenti v. il [dossier](#) del Servizio Studi sull’atto Camera 887, Varchi e altri.

Redige un'opinione dissenziente il giudice polacco Wojtyczek. Egli aderisce al verdetto di non violazione in relazione alla madre d'intenzione e contesta, invece, quello di violazione con riferimento al padre biologico. Basandosi su alcuni argomenti emersi nel caso Paradiso e Campanella *c. Italia* del 2017³, il giudice Wojtyczek ritiene che legittimamente l'Italia persegua con ogni mezzo la lotta alla GPA (i cui contratti sono spesso lo schermo dietro cui si cela il traffico di bambini) e che, a fronte di questa esigenza, l'interesse del minore debba ritenersi recessivo.

³ Su cui v. ancora il [dossier](#) del Servizio Studi sull'atto Camera 887, pag. 15.